

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 09472/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9472 del 2019, proposto da Oscar Eugenio Ascione, Paolo Cinisi, Marco Cocomazzi, Dario Granvillano, Danilo Iannotta, Francesco Picozzi, Paolo Rosario Benvenuti, Alessandro Gaddone, Alfonso Irace, Luigi Leo, Enrico Pascolini, Antonino Piemonte, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Terni, via della Caserma, 5;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 6.06.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 7.06.2019 - nonché dei relativi allegati 1 e 2 - con cui

è stata disposta la convocazione alle successive prove di concorso (accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale) di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40, nella parte in cui richiede, per poter prendere parte alla procedura di scorrimento, che i candidati non abbiano ancora compiuto 26 anni e che siano in possesso del diploma di maturità (doc. 1);

2) dell'avviso del 16.07.2019, pubblicato in pari data sul sito della Polizia di Stato, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato (doc. 2);

3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere:

3.1) il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con cui è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante il primo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 nella parte in cui richiede, per poter prendere parte alla procedura di scorrimento, che i candidati non abbiano ancora compiuto 26 anni e che siano in possesso del diploma di maturità;

3.2) il decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e

dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2;

3.3) del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età, ovvero l'essere in possesso del diploma di maturità;

4) se del caso, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14.12.2018, n. 135 (“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”), convertito, con modificazioni, dalla L. 11.02.2019, n. 12.

e per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a prendere parte alle successive prove di concorso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Richiamato l'avviso espresso dalla Sezione in sede cautelare con riferimento a oramai numerose fattispecie identiche a quella ora in esame

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e, per l'effetto, dispone l'ammissione con riserva dei ricorrenti all'espletamento delle prove di che trattasi.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 settembre 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 luglio 2019.

**Il Presidente
Salvatore Mezzacapo**

IL SEGRETARIO